

Corte di Cassazione, Sezione III, 22 gennaio 2002, n. 707

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo	GIULIANO	- Presidente -
Dott. Giovanni Silvio	COCO	- Consigliere -
Dott. Antonio	LIMONGELLI	- Consigliere -
Dott. Italo	PURCARO	- Consigliere -
Dott. Bruno	DURANTE	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto da ERGIFE PALACE HOTEL SRL, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Guerrino Fezia, selettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PICOZZA, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LEAHY'S TRAVEL LTD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DALLA VEDOVA, che la difende, giusta delega in atti;

- resistente -

avverso la sentenza n. 2251-00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile emessa il 3-3-2000, depositata il 27-06-00; RG. 2309-1994,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11-06-01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato PAOLO PICOZZA;
udito l'Avvocato RICCARDO DALLA VEDOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

Svolgimento del processo

La Leahys travel Ltd conveniva innanzi al tribunale di Roma la s.r.l.

Ergife Palace Hotel.

Esponeva: nella primavera del 1984 aveva organizzato un pellegrinaggio a Roma di oltre 600 persone, di cui circa 200 invalide ed handicappate; aveva concluso con la società convenuta contratto che prevedeva la sistemazione dell'intera comitiva in 45 camere singole ed in camere doppie collegate a due a due con un bagno comune tra loro; solo una parte della comitiva era stata accolta per la prima notte nell'albergo di Roma, mentre l'altra parte era stata dirottata verso strutture di categoria inferiore a Civitavecchia ed Ostia; dal secondo giorno l'intera comitiva era stata alloggiata presso l'Airport Palace di questa ultima località, ove aveva ricevuto un trattamento scadente; ne era derivato lo sconvolgimento del programma di viaggio e l'aggravamento dei costi programmati;

alcuni pellegrini avevano preteso il rimborso della quota di partecipazione; la società committente aveva agito per la ripetizione dell'intero corrispettivo del viaggio; la risonanza, che la vicenda aveva avuto sulla stampa inglese, si era risolta in grave discredito con rilevanti perdite di bilancio.

Chiedeva che venisse pronunciata condanna della società Ergife al risarcimento dei danni per inadempimento.

La detta società si costituiva e resisteva alla domanda, deducendo che quelli che erano stati indicati come semplici handicappati erano, invece, portatori di deformità e malattie, che ne rendevano necessaria una continua assistenza infermieristica, alla quale il personale dell'albergo non era preparato, sicché dopo la prima sera, in cui si era fatto fronte con soluzioni di emergenza alla situazione diversa da quella prospettata, la comitiva era stata concentrata con il consenso degli organizzatori presso un albergo di Ostia della stessa categoria dell'Ergife, ove aveva soggiornato senza inconvenienti.

Il tribunale riteneva provato l'inadempimento, ma rigettava egualmente la domanda in quanto giudicava carente la prova dei danni:

i documenti prodotti non dimostravano esborsi, mentre gli articoli di stampa esibiti ponevano in luce la responsabilità dell'albergo italiano senza compromettere l'immagine commerciale della Leahys travel.

La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 3.3.2000, rigettava il gravame incidentale dell'Ergife ed in parziale accoglimento di quello principale della Leahys condannava l'Ergife al risarcimento dei danni, liquidati in lire 230.000.000, motivando come segue.

La valutazione delle risultanze processuali porta a confermare il giudizio di sussistenza dell'inadempimento espresso dai primi giudici; in particolare, la prova che l'Ergife fosse consapevole di dovere prestare alloggi e servizi di carattere particolare - rientranti, comunque, nell'ambito della prestazione possibile, tant'è che la comitiva è stata alloggiata senza inconvenienti di rilievo in altro albergo - si desume: 1) dalla circostanza che la lettera contratto del 5.12.1983 faccia riferimento ad un deposito cauzionale di lire 11.000.000, confermando che l'Ergife aveva ricevuto la lettera 29.9.1983, cui era allegato per l'appunto un assegno di quell'importo; lettera contenente indicazioni sulle particolari esigenze della comitiva; 2) dalla lettera 29.3.1984 proveniente dalla stessa Ergife; 3) dalle deposizioni dei testi Kelly, Di Domenìco, Benedetti, Inzeo, Fabrizi.

Neppure in sede di appello sono state dimostrate le componenti del danno, tranne che per la parte concernente le maggiori spese di trasporto rese necessarie dalla diversa sistemazione della comitiva; tali spese vanno riconosciute a titolo di risarcimento del danno;

"ritenuta la congruità dell'ammontare esposto, si ritiene di fissare il risarcimento in forma comprensiva della rivalutazione secondo le note tabelle ISTAT, nonché del danno per il ritardo (ristorato mediante l'attribuzione di interessi forfettari calcolati sulla somma mediamente rivalutata). La determinazione viene fatta globalmente con valutazione equitativa che tiene orientativamente conto dei suddetti elementi, arrotondata, inoltre, la somma finale".

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Ergife sulla base di due motivi; l'intimata ha partecipato alla discussione.

Diritto

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 e ss.; 2697, 2702, 2704, 2721 e ss.

c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; lamenta che la Corte di merito:

1) abbia attribuito ingiustificato rilievo probatorio alle deduzioni della parte attrice, ancorché esse siano in contrasto con la lettera contratto 5.12.1983, che è la fonte esclusiva dei rapporti tra le parti e non contiene alcun riferimento ad esigenze esorbitanti dal normale esercizio alberghiero; 2) abbia ritenuto che è stata ricevuta la lettera 29.9.1983, che conterrebbe la segnalazione delle particolari esigenze, desumendolo dal fatto che nella lettera 5.12.1983 si fa riferimento ad un assegno di lire 11.000.000, che sarebbe stato allegato alla prima lettera, ed a precedente corrispondenza; argomenti inficiati, l'uno, dalla omessa valutazione della ricevuta del primo acconto di lire 11.000.000 sottoscritta in data successiva alla lettera (30.10.1983) e, l'altro, da irrimediabile genericità che ne

impedisce il riferimento alla lettera; 3) non abbia considerato che gli unici documenti vincolanti per l'Ergife sono la lettera contratto 5.12.1983 e la lettera 29.3.1984, da essa sottoscritte e riconosciute, ed abbia assunto come fonte dei rapporti la lettera 29.9.1983, sebbene essa non sia opponibile all'Ergife, perché mancante di sottoscrizione e priva di data certa; 4) abbia ritenuto che l'Ergife ha negato la promessa ospitalità e si sia resa inadempiente senza considerare che disponeva dell'attrezzatura e della recettività necessarie (come dimostrato da verbale della polizia tributaria e da fatture emesse per prestazioni offerte ad enti di assistenza a minorati), sicché la diversa sistemazione della comitiva è stata conseguente all'impossibilità di realizzare la sistemazione concordata, constatata anche dai responsabili della Rydec Cheshire foundation; 5) abbia omesso di considerare che la responsabilità per il mancato adempimento del contratto è da imputare alla Leahys travel, la quale ha dolosamente taciuto informazioni indispensabili; ha sottoscritto il contratto, pur essendo consapevole che le condizioni concordate non corrispondevano alle esigenze effettive; ha segnalato la presenza di invalidi solo due giorni prima; 6) abbia ammesso la prova testimoniale, ancorché la stessa fosse diretta a dimostrare fatti incompatibili con gli accordi formali, ed abbia desunto elementi di valutazione persino dalla deposizione della teste Kelly contenente opinioni personali.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Occorre premettere che il contratto di albergo - ravvisabile nella specie - pur presentando aspetti comuni con diversi contratti tipici, se ne differenzia per peculiari caratteristiche e va considerato atipico.

Il suo contenuto è costituito da una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale (Cass. 28.11.1994 n.

10158).

È un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che nella prassi ordinaria si perfeziona verbalmente con la conferma, da parte dell'albergatore, della disponibilità dell'alloggio, indipendentemente dall'assegnazione e, a maggiore ragione, dall'occupazione della camera (Cass. 29.1.1981 n. 690, soprattutto in motivazione); si può, però concludere fra persone lontane mediante scambio di proposta ed accettazione.

In questo caso il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente, che può essere indifferentemente l'albergatore o il cliente, viene a conoscenza dell'accettazione e, ove sorgano contestazioni sulle obbligazioni vicendevolmente assunte, occorre avere riguardo alla proposta, quale si è delineata anche nel corso di eventuali trattative orali, tenuto conto che l'accettazione che contenga modifiche o integrazioni si trasforma in nuova proposta, bisognosa di accettazione da parte dell'originario proponente.

Non merita, pertanto, censura la corte di merito per avere desunto che l'Ergife fosse consapevole delle reali esigenze della comitiva, prima di assumersi l'obbligo di ospitarla, dalla lettera 29.9.1983 e dalla deposizione della teste Kelly (la quale ha presenziato all'incontro di rappresentanti delle parti che ha preceduto o seguito la lettera), valendo l'una e l'altra a fornire elementi per individuare la proposta che, fondendosi con l'accettazione, ha dato vita al contratto.

Sotto questo aspetto si palesano prive di fondamento tanto l'affermazione dell'Ergife che gli unici documenti rilevanti sono la lettera contratto del 5.12.1983 e la comunicazione del 29.3.1984, quanto la censura mossa ai giudici di merito per avere ammesso la prova testimoniale ed averne tenuto conto nella decisione della causa.

Questione diversa è se vi sia la prova che la lettera 29.9.1983 è pervenuta all'Ergife.

La questione è stata risolta affermativamente dalla corte di merito e contro tale soluzione a nulla vale il rilievo che la corte non ha tenuto conto della ricevuta sottoscritta il 30.10.1983: il valore probatorio della ricevuta non è univoco nel senso che essa può essere stata sia contestuale che successiva alla consegna dell'assegno, di tal che il suo esame non avrebbe sicuramente portato a

decisione diversa e l'omissione di esso non comporta vizio di motivazione (ex plurimis Cass. 3.2.1993, n. 1343).

La rimanenti censure si risolvono nella contrapposizione di una lettura delle risultanze, che si riferiscono all'inadempimento, diversa da quella della corte di merito e sono, pertanto, inammissibili.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1227, 2697, 2702 ss. c.c.

in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; sostiene che: 1) il documento, sul quale la corte ha fondato la decisione relativa al "quantum", non è una quietanza, bensì una pura e semplice richiesta di lire 35.400.000 per differenza chilometrica e "servizi persi";

tale richiesta contrasta con quella di sole lire 25.200.000 per differenza chilometrica contenuta nella lettera 3.8.1984, che la corte ha ommesso di considerare; 2) a fronte delle contestazioni concernenti la opponibilità delle allegazioni documentali sarebbe stato preciso onere di parte attrice fornire diversa prova dell'avvenuto esborso della somma pretesa; 3) non è dato comprendere "il conteggio materialmente eseguito dalla corte di appello nella liquidazione della somma" e, particolarmente, "rimangono oscuri i coefficienti 2,02 e 1,52 indicati a pag. 12 della sentenza impugnata"; 4) la corte di merito ha rivalutato la somma e l'ha maggiorata degli interessi al saggio legale, operando un cumulo che non è consentito in relazione ai crediti di valuta quale quello "de quo"; 5) la stessa Corte ha proceduto a valutazione equitativa, ancorché non sussistessero le condizioni per farvi ricorso, trattandosi del rimborso di somma di denaro determinata nel suo ammontare.

Neppure questo motivo può essere accolto.

Il documento, che la corte di merito ha utilizzato per la formazione del proprio convincimento (e - sia quietanza o richiesta - vale a sorreggerlo) e quello, di cui si lamenta la mancata valutazione, non si elidono a vicenda, ma si completano, contenendo il primo - secondo quanto prospettato nel motivo - una voce che il secondo non menziona, compatibile con quella menzionata, sicché le illazioni di inveridicità della spesa, che la ricorrente ne trae, sono prive di fondamento.

È pacifica giurisprudenza di questa Corte che l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, configura debito di valore e tale natura non perde per il fatto che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze dell'evento dannoso, sicché il giudice deve tenere conto - anche di ufficio ed anche quando procede alla valutazione equitativa - dell'incidenza della svalutazione monetaria (Cass. 19.12.1996 n. 11381; Cass. 16.10.1995 n. 10772); il contrario assunto della ricorrente è, pertanto, insuscettibile di essere condiviso.

Che, questa essendo la natura del debito, competano rivalutazione ed interessi è stato più volte affermato da questa Corte sul rilievo che la rivalutazione e gli interessi hanno funzioni diverse e sono giuridicamente compatibili (Cass. 1.7.1997 n. 5845; Cass. 7.3.1995 n.

2656) e qui non può che confermarsi, rifiutando adesione alla difforme tesi della ricorrente.

Non è stata nella specie sollevata la questione concernente le modalità di calcolo degli interessi sulla somma rivalutata e di essa non occorre occuparsi.

Il rilievo, secondo il quale il ricorso all'equità è concretamente impossibile, nasce dall'equivoco di ritenere che la valutazione equitativa si riferisca alla somma, mentre essa, in realtà, attiene alla determinazione di rivalutazione ed interessi.

La corte di merito ha indicato i criteri, che ha applicato nella liquidazione equitativa, ed essi sono talmente chiari che riesce strano che possano tornare oscuri.

Concludendo, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese L 200.000 = euro 103.30, oltre onorari liquidati in lire 4.000.000 = euro 2.065,85.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione
l'11.6.2001.